

Il Presidente della Repubblica



Presidenza della Repubblica Italiana

L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il **Presidente della Repubblica** è il **Capo dello Stato** e rappresenta **l'unità della Nazione**.

Il significato dell'espressione Capo dello Stato è piuttosto complesso e possiamo bene interpretarlo solo riflettendo con attenzione sui poteri che la Costituzione gli assegna. In realtà fino a quando nel Paese la vita politica si svolge nel rispetto delle regole democratiche, il Presidente della Repubblica si limiterà a emanare gli atti del Governo e a promulgare le leggi. Ma **se vi è turbolenza nelle istituzioni i suoi poteri si attivano**. Ad esempio, se il Governo pretende di adottare atti palesemente contrari al dettato o allo spirito della Costituzione egli può rifiutare di emanarli; se il Parlamento approva una legge in conflitto con il dettato e lo spirito della Costituzione egli può sospenderne la promulgazione; se le Camere si mostrano disattente verso qualche grave problema del Paese egli può richiamarle al loro dovere con un messaggio motivato; se vi è crisi di Governo egli deve operare per una rapida soluzione; se le Camere non sono in grado di funzionare correttamente spetta a lui decidere di scioglierle e indire nuove elezioni politiche. In tutti questi casi il Presidente svolgerà un compito importantissimo, in quanto sarà il **massimo garante della stabilità dello Stato**.

Elezione, durata del mandato, sede

Il Capo dello Stato è eletto, a scrutinio segreto, dai «**Grandi elettori**» che sono costituiti dal **Parlamento in seduta comune** (630 deputati, 315 senatori e i senatori a vita) e da **3 delegati per ogni Regione** (con l'eccezione della Valle d'Aosta che ha un solo delegato). I delegati regionali rivestono un ruolo marginale (58 rispetto a circa 950 parlamentari).

Le votazioni avvengono a **scrutinio segreto**. Poiché è auspicabile che il Presidente sia eletto con il più ampio accordo tra le forze politiche, la Costituzione stabilisce che per la sua elezione occorre la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea (**maggioranza qualificata**). Tuttavia, se dopo il terzo

scrutinio questa ampia maggioranza non si raggiunge, diventa sufficiente quella **assoluta** (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto).

La mancanza di candidature ufficiali è un'altra caratteristica del procedimento di elezione del Presidente della Repubblica. Non è infatti previsto il deposito di liste o di nominativi prima della votazione, né la presentazione di programmi o l'apertura di dibattiti. I parlamentari e i rappresentanti regionali sono semplicemente chiamati a votare per la persona, interna o esterna al Parlamento, nella quale ripongono maggiore fiducia. Ciò risponde all'esigenza, particolarmente avvertita dai costituenti, di fare in modo che l'elezione della più alta carica dello Stato non si svolga in un clima conflittuale ma piuttosto unisca le forze politiche nella ricerca della persona capace, più di ogni altra, di porsi **al di sopra delle parti**.

Secondo l'art. 84 Cost., «può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i **cinquanta anni di età** e goda dei **diritti civili e politici**». Prima di assumere le sue funzioni, il Capo dello Stato presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione. Va sottolineato come, finora, nessuna donna abbia mai ricoperto la carica di Capo dello Stato nonostante la Costituzione lo preveda.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica: una volta eletto, pertanto, il Presidente decade da qualsiasi altro incarico compreso, eventualmente, quello di parlamentare.

La carica dura **sette anni**, ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La sede per la votazione è quella della Camera dei deputati. Il presidente entra in carica dopo aver prestato **giuramento al Parlamento** al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale. La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Il primo caso di riconferma del presidente uscente è datato 20 aprile 2013 con la rielezione di Giorgio Napolitano.

In data 31 gennaio 2015 è stato eletto l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
- destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;

- decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere.

In caso di **temporaneo impedimento** dovuto, per esempio, a malattia o a un viaggio all'estero, le funzioni di Capo dello Stato sono assunte dal **Presidente del Senato**. In caso di **impedimento permanente**, o di morte, o di dimissioni, il Presidente della Camera deve indire entro 15 giorni l'**elezione** del nuovo Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica risiede a Roma nel **Palazzo del Quirinale**.



Funzioni del Presidente della Repubblica

Nel nostro Paese il Presidente della Repubblica non è titolare, in via esclusiva, di nessuno dei poteri fondamentali dello Stato ma svolge, comunque, funzioni di **impulso**, di **controllo** e di **garanzia** in tutti e tre i poteri: legislativo, esecutivo e giurisdizionale.

Alcune **funzioni inerenti al potere legislativo**:

- il Presidente della Repubblica deve **sciogliere le Camere** alla scadenza della legislatura e deve **indire le elezioni** per il rinnovo del Parlamento;
- può **sciogliere anticipatamente** una o entrambe le Camere (art. 88 Cost.) salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (c.d. **semestre bianco**). Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
- **promulga le leggi** e può esercitare il **veto sospensivo** sulle leggi rinviandole alle Camere con messaggio motivato perché le ridiscutano (art. 74 Cost.);

- può **inviare messaggi alle Camere** con i quali richiama l'attenzione del Parlamento su problemi di particolare rilievo non risolti dalla legislazione vigente (art. 87, comma 2, Cost.). Tale potere viene indicato come «**potere di esternazione**». Il Capo dello Stato, tramite i mass media, può far conoscere la sua opinione su qualsiasi fatto. Le esternazioni del Presidente della Repubblica **non hanno effetti giuridici** ma sono comunque molto importanti perché influenzano l'opinione pubblica e, di conseguenza, **non possono essere ignorate dal Parlamento e dal Governo**;
- può **nominare 5 senatori a vita** (art. 59 Cost.).

Alcune **funzioni inerenti al potere esecutivo**:

- sceglie la persona alla quale **conferire l'incarico di formare un nuovo Governo** (art. 92 Cost.);
- **nomina i ministri** su proposta del presidente del Consiglio;
- autorizza la **presentazione** in Parlamento dei **disegni di legge** governativi;
- ha il comando delle **Forze Armate**;
- ratifica i **trattati internazionali**.

Alcune **funzioni inerenti al potere giurisdizionale**:

- nomina **5 giudici della Corte costituzionale** (art. 135 Cost.);
- presiede il **Consiglio superiore della magistratura**;
- può concedere provvedimenti di **clemenza penale**, che assumono la forma dell'amnistia, dell'indulto e della grazia. L'**amnistia** è un provvedimento generale (a favore di tutti i condannati), che **cancella il reato** e, di conseguenza, l'intera pena: con l'amnistia sono scarcerati tutti i detenuti che hanno commesso quel particolare reato. L'**indulto** è un provvedimento generale, che **non estingue il reato ma si limita a cancellare la pena** (in tutto o in parte): con l'indulto tutti i detenuti hanno uno «sconto di pena». La **grazia** è un provvedimento individuale, **a favore di un solo condannato**, con cui **si cancella tutta la pena ma non il reato**: con la grazia **solo quel detenuto viene scarcerato**. **Amnistia e indulto** possono essere concessi solo su **delega del Parlamento**, mentre il potere di concedere la **grazia** è una competenza esclusiva del **Presidente della Repubblica**.

Atti del Presidente della Repubblica

Gli atti del Presidente della Repubblica si distinguono in:

- a) Atti **formalmente e sostanzialmente presidenziali**
 - b) Atti **formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi**
- Atti **formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi**

a) Atti **formalmente e sostanzialmente presidenziali**. Vengono definiti formalmente e sostanzialmente presidenziali quegli atti il cui **contenuto è determinato dal Presidente della Repubblica** e che, comunque, discendono dalla sua autonoma volontà. Come, ad es.,: **promulgazione delle leggi**; rinvio al Parlamento delle leggi; **messaggio** al Parlamento; **nomina di cinque senatori a vita**; nomina di cinque giudici costituzionali.

b) Atti **formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi**. Atti che, seppure assumono la forma del decreto del Presidente della Repubblica, vengono predisposti dal **Governo** per quel che concerne il loro **contenuto**. Rispetto a tali atti il Presidente della Repubblica esercita un mero **controllo di legittimità**. Possiamo ricondurvi, a titolo di esempio: i **decreti legge**, i **decreti legislativi** ed i regolamenti governativi; la **nomina dei ministri**.

Perché mai la Costituzione coinvolge il Capo dello Stato nell'emanazione di atti non suoi? Il fatto che taluni atti siano indicati come solo formalmente presidenziali non deve indurci a sottovalutare l'importanza che nel loro perfezionamento assume il Presidente. Egli, infatti, è chiamato a esercitare una essenziale **funzione di controllo costituzionale** e, qualora ravvisi una palese incostituzionalità o una palese inopportunità costituzionale, è in suo potere sospendere l'emanazione degli atti governativi e richiedere un nuovo esame da parte dell'organo che li ha emessi.

c) Atti **formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi**. Atti alla cui determinazione sostanziale **concorrono** sia il **Presidente della Repubblica** che il **Governo**. Ricordiamo lo **scioglimento anticipato delle Camere**.

Responsabilità del Presidente della Repubblica

Il primo comma dell'art. 89 Cost. chiarisce che: "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è **controfirmato** dai **ministri** proponenti, che ne assumono la **responsabilità**."

Tutti gli **atti del Presidente della Repubblica** assumono la forma di **decreti**, quali che ne siano i contenuti. I decreti sono firmati dal Capo dello Stato, ma a tale firma si deve aggiungere la **controfirma di un ministro**. La controfirma ministeriale è una conseguenza **dell'irresponsabilità del**

Capo dello Stato, perché l'**art. 90 Cost.** stabilisce che il Presidente «**non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni**», a parte i casi di «**alto tradimento**» e «**attentato alla Costituzione**».

Sono i ministri che, con la controfirma, si assumono ogni responsabilità degli atti del Capo dello Stato. Senza controfirma gli atti del Presidente della Repubblica non hanno alcuna efficacia. Va sottolineato che **l'irresponsabilità del Presidente è limitata agli «atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni»**.

Si potrebbe avere «**alto tradimento**» se il Presidente si accordasse segretamente con uno Stato nemico per danneggiare il Paese (cioè l'intesa con Stati esteri), mentre si avrebbe «**attentato alla Costituzione**» se il Capo dello Stato tentasse di modificare illegalmente l'ordine costituzionale (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione). Secondo l'**art. 90 Cost.**, in caso di «alto tradimento o attentato alla Costituzione», il Presidente della Repubblica può essere «messo in stato d'accusa dal **Parlamento in seduta comune** a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Dopo la messa in stato d'accusa, il Presidente della Repubblica deve essere giudicato dai **15 giudici della Corte costituzionale, integrati da 16 cittadini**. Si noti come la prevalenza dei cittadini (16 rispetto a 15 giudici della Corte) cerchi di rendere «popolare» anche il giudizio a cui è sottoposto il Capo dello Stato. La Corte costituzionale integrata effettua un vero e proprio processo penale, al termine del quale pronuncia una sentenza di condanna o di assoluzione.